

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

36/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Tessera elettorale: La richiesta di restituzione da parte del Comune della tessera elettorale esaurita non trova fondamento in alcuna previsione normativa in materia. Secondo il Garante della Privacy tale comportamento è lesivo del diritto di segretezza del voto	2
Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a Ruolo – I tassi sono rideterminati con decorrenza 1° ottobre	2
Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Finanza Locale – Comunicato del 26 settembre 2012 concernente le sanzioni per mancato rispetto del patto 2011	3
IMU: Armonizzazione dei termini dei regolamenti comunali con quello fissato per l’approvazione dei bilanci preventivi – La posizione espressa dal Ministero dell’Interno	3
1° Ottobre 2012: terminato il periodo transitorio per il pagamento delle pensioni oltre i 1.000 euro in assenza delle comunicazioni delle modalità di riscossione alternative al contante	4
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ultimi pareri in materia di personale: Trasformazione contratto di lavoro a tempo determinato di Dirigente in contratto a tempo indeterminato; Intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine; Contratti a tempo determinato per servizi educativi e scolastici	4

Tessera elettorale: La richiesta di restituzione da parte del Comune della tessera elettorale esaurita non trova fondamento in alcuna previsione normativa in materia. Secondo il Garante della Privacy tale comportamento è lesivo del diritto di segretezza del voto

Il Garante della Privacy afferma che la procedura adottata dal comune (che ha richiesto la restituzione della tessera elettorale esaurita) non trova alcun fondamento nella normativa in materia, che prevede la restituzione della tessera solo in un numero limitato e definito di ipotesi e precisamente in caso di :

- trasferimento di residenza dell'elettore da un comune ad un altro;
- deterioramento;
- perdita del diritto di voto.

Non è prevista dalla norma la restituzione del documento quando siano esauriti gli spazi per le timbrature; ma soprattutto - ha sottolineato il Garante - va sempre tenuto presente che la tessera, riportando l'annotazione della partecipazione al voto è in grado di rivelare il comportamento elettorale di una persona, e in alcuni casi anche il suo orientamento politico.

Nel caso dei referendum, ad esempio, la partecipazione o l'astensione alla consultazione possono essere indicative della condivisione o meno del progetto dello schieramento politico che lo ha proposto.

Determinazione interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a Ruolo – I tassi sono rideterminati con decorrenza 1° ottobre

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 prevede che, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

L'Agenzia delle Entrate rende noto che a decorrere dal 1° ottobre 2012, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo sono determinati nella misura del 4,5504% in ragione annuale.

Ministero dell'Interno – Dipartimento per la Finanza Locale – Comunicato del 26 settembre 2012 concernente le sanzioni per mancato rispetto del patto 2011

Il Ministero dell'Interno rende noto che è in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale della Repubblica il decreto 25 settembre 2012 concernente la modifica dell'allegato B del decreto ministeriale 26 luglio 2012 di applicazione delle sanzioni, relativa alle riduzioni di risorse, per mancato rispetto patto di stabilità dell'anno 2011, alla luce della nuova comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Per effetto delle nuove risultanze è in corso la disapplicazione della sanzione ai comuni non più compresi nel predetto Elenco B.

Tutta la documentazione è reperibile su :

<http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/index.html>

IMU: Armonizzazione dei termini dei regolamenti comunali con quello fissato per l'approvazione dei bilanci preventivi – La posizione espressa dal Ministero dell'Interno

In risposta ad una interrogazione in aula nella seduta del 26 settembre della Camera, il Ministro dell'Interno ha dichiarato che per quanto riguarda la questione relativa all'armonizzazione dei termini dei regolamenti comunali con quello fissato per l'approvazione dei bilanci preventivi, la data del 30 settembre 2012 era stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 16 di quest'anno per superare i vincoli derivanti dal termine di approvazione del bilancio di previsione, fissato all'epoca al 30 giugno.

L'esigenza di mantenere il termine del 30 settembre per l'adozione dei regolamenti IMU nonché della delibera ricognitiva dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio è venuta meno nel momento in cui l'approvazione dei bilanci di previsione è stata ulteriormente prorogata al 31 ottobre.

Il Ministro ha inoltre confermato che è all'attenzione del Governo un'iniziativa per superare in via normativa il problema circa l'armonizzazione dei termini relativi all'IMU e all'approvazione del bilancio preventivo.

1° Ottobre 2012: terminato il periodo transitorio per il pagamento delle pensioni oltre i 1.000 euro in assenza delle comunicazioni delle modalità di riscossione alternative al contante

La legge 214 del 22 dicembre 2011 aveva disposto che la corresponsione di stipendi, pensioni e compensi comunque dovuti di importo superiore a mille euro debba avvenire attraverso l'utilizzazione di strumenti di pagamento elettronici (conti correnti bancari e postali, libretti nominativi di risparmio, carte di pagamento).

L'INPS rende noto che :

E' scaduto il 30 settembre il termine entro cui i pensionati dovevano comunicare le modalità di riscossione alternative al contante nel caso di prestazione pensionistiche superiori ai mille euro.

E' altresì scaduto il 30 settembre il periodo transitorio durante il quale i pagamenti mensili sono stati egualmente disposti, ma le pensioni sono state trattenute in un conto di servizio transitorio, in attesa della comunicazione del pensionato delle modalità di riscossione alternative al contante.

Dal 1° di ottobre, in assenza della comunicazione dei dati richiesti, le somme accantonate saranno restituite all'Inps.

L'INPS inoltre ricorda che per venire incontro alle difficoltà dei pensionati impossibilitati, per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale, a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari, è stato previsto che i soggetti che risultino essere delegati alla riscossione, in deroga alla normativa vigente, abbiano la possibilità di chiedere l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestato al beneficiario, su cui ricevere il pagamento.

Dipartimento della Funzione Pubblica – Ultimi pareri in materia di personale: Trasformazione contratto di lavoro a tempo determinato di Dirigente in contratto a tempo indeterminato; Intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine; Contratti a tempo determinato per servizi educativi e scolastici

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha recentemente espresso alcuni pareri in materia di contratti a termine affermando che:

1) Trasformazione da contratto a termine a contratto a tempo determinato di dirigente: non è possibile

La trasformazione del rapporto di lavoro avverrebbe in applicazione della disposizione del bando di concorso che espressamente prevede la possibilità di procedere in tal senso.

Secondo la Funzione Pubblica afferma che il reclutamento dei dirigenti, come previsto dall'art. 28 del Decreto 165/ 2001 non contempla la possibilità di bandire concorsi a tempo determinato per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di trasformarli in contratti a tempo indeterminato. Tale facoltà lascerebbe troppa discrezionalità per l'Amministrazione con il rischio di determinare scelte personalistiche. Inoltre tale previsione sarebbe esorbitante rispetto al principio dell'autonomia riconosciuta alle Pubbliche Amministrazioni di definire regolamenti concorsuali propri che deve comunque essere esercitato nei limiti imposti dalla Costituzione (art. 97). Si richiama inoltre il divieto generale di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'art. 36 comma 5 del decreto 165/2001.

2) Intervalli per la stipula di una successione di contratti a termine:

Il caso riguarda l'applicazione del d.lgs 368/2001 recentemente modificato dalla legge 92/2012 in merito alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

La Funzione Pubblica precisa che l'art. 1 comma 7 della legge 92/2012 prevede che le disposizioni ivi contenute costituiscono principi e criteri per la regolamentazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della PA .

L'art. 36 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 rinvia al citato d.lgs 368/2001 per quanto riguarda l'utilizzo di contratti di lavoro flessibile nel pubblico impiego.

Il decreto 368 sopra citato a sua volta prevede che:

- La durata massima di un contratto di lavoro a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti non può essere superiore a 36 mesi;
- La proroga di un contratto a termine può intervenire per una sola volta quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni ;
- La riassunzione a termine con il medesimo lavoratore non può avvenire entro un periodo di sessanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero novanta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi.

3) Contratti a tempo determinato per lo svolgimento di servizi educativi e scolastici:

L'entrata in vigore della legge 92/2012, nel modificare il d.lgs. 368/2001, ha introdotto una diversa disciplina della successione dei contratti a termine con la previsione di un termine di intervallo maggiore di quello fissato dalla previgente normativa.

L'applicazione di detta normativa inciderebbe sulla continuità dei servizi educativi e scolastici.

L'art. 10 del d.lgs. 368/2001 prevede alcune ipotesi di esclusione e discipline specifiche per alcuni settori o tipologie di rapporto. Ad esempio per quanto riguarda la supplenze del personale docente ed ATA per gli istituti scolastici per la necessità di garantire appunto la continuità del servizio.

Secondo la Funzione Pubblica la norma prevista espressamente per le scuole dello Stato può trovare applicazione anche ai servizi scolastici ed educativi gestiti dai Comuni. La ratio della norma infatti è quella di garantire il diritto costituzionale all'educazione, all'istruzione ed allo studio e quindi la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo da parte di tutte le istituzioni pubbliche.

Il testo integrale dei pareri della Funzione Pubblica è reperibile su:
<http://www.funzionepubblica.gov.it>

Bergamo, 01 ottobre 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord